



COMUNE DI NOCIGLIA
PROVINCIA DI LECCE

Regolamento
per l'applicazione del canone unico patrimoniale
di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria
e occupazione di aree destinate a mercati

(Legge 160/2019 – art. 1, commi 816-847)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del / /2021

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI	5
Art. 1 – Ambito e finalità del regolamento	5
TITOLO II – CANONE UNICO – OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	5
Art. 2 – Presupposto del canone	5
Art. 3 – Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione	6
Art. 4 – Domanda di occupazione	7
Art. 5 – Istruttoria della domanda	7
Art. 6 – Termini per la definizione del procedimento	8
Art. 7 – Rilascio della concessione	8
Art. 8 – Contenuto ed efficacia del provvedimento	9
Art. 9 – Obblighi del concessionario	9
Art. 10 – Decadenza ed estinzione della concessione	9
Art. 11 – Rimozione occupazioni abusive	10
Art. 12 – Rinnovo della concessione	10
Art. 13 – Tariffa standard annua	10
Art. 14 – Tariffa standard giornaliera	11
Art. 15 – Classificazione delle strade	11
Art. 16 – Durata delle occupazioni	11
Art. 17 – Modalità di applicazione del canone sulle occupazioni	11
Art. 18 – Soggetto passivo	12
Art. 19 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone	12
Art. 20 – Coefficienti tariffari	12
Art. 21 – Tariffe	13
Art. 22 – Tariffa per occupazioni relative a servizi pubblici	13
Art. 23 – Riduzioni e maggiorazioni	14
Art. 24 – Esenzioni	15
TITOLO III – CANONE UNICO – PUBBLICITÀ	15
Art. 25 – Presupposto del canone	15
Art. 26 – Soggetto passivo	16
Art. 27 - Tipologie di impianti pubblicitari	16

Art. 28 – Modalità di applicazione del canone sui messaggi pubblicitari.....	19
Art. 29 – Domanda di inizio pubblicità.....	19
Art. 30 – Istruttoria della domanda e rilascio dell'autorizzazione.....	20
Art. 31 – Termini per la definizione del procedimento.....	21
Art. 32 – Rilascio dell'autorizzazione	21
Art. 33 – Contenuto ed efficacia del provvedimento	21
Art. 34 – Obblighi del soggetto autorizzato alla diffusione pubblicitaria	21
Art. 35 – Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione.....	22
Art. 36 – Rimozione esposizioni abusive.....	22
Art. 37 – Rinnovo della concessione.....	23
Art. 38 – Tariffa standard annua e giornaliera	23
Art. 39 – Tariffe	23
Art. 40 – Pubblicità ordinaria.....	23
Art. 41 – Pubblicità effettuata con veicoli.....	24
Art. 42 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni	24
Art. 43 – Pubblicità varia	25
Art. 44 – Riduzioni e maggiorazioni.....	25
Art. 45 – Esenzioni.....	25
Art. 46 – Limitazioni e divieti in materia di pubblicità	26
TITOLO IV – CANONE UNICO – PUBBLICHE AFFISSIONI	27
Art. 47 – Istituzione del servizio.....	27
Art. 48 – Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni	27
Art. 49 – Suddivisione del territorio comunale e superficie degli impianti.....	27
Art. 50 – Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni.....	28
Art. 51 – Misura del diritto sulle pubbliche affissioni.....	28
Art. 52 – Riduzioni e maggiorazioni	28
Art. 53 – Esenzioni dal diritto	29
Art. 54 – Modalità di esecuzione delle pubbliche affissioni.....	29
Art. 55 – Consegna del materiale da affiggere.....	30
Art. 56 – Annullamento della commissione	30
TITOLO V – CANONE UNICO – AREE MERCATALI.....	30
Art. 57 – Istituzione del canone.....	30
Art. 58 – Soggetto passivo	30
Art. 59 – Disciplina della concessione	31

Art. 60 – Tariffa standard annua.....	31
Art. 61 – Tariffa standard giornaliera	31
Art. 62 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	31
Art. 63 – Durata delle occupazioni	32
Art. 64 – Tariffe	32
Art. 65 – Modalità di applicazione del canone mercatale	32
Art. 66 – Riduzioni e maggiorazioni	32
Art. 67 – Esenzioni.....	32
TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, SANZIONI, CONTENZIOSO	32
Art. 68 – Versamento del canone per le occupazioni annuali.....	32
Art. 69 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....	33
Art. 70 – Versamento del canone mercatale.....	33
Art. 71 – Il Funzionario Responsabile	33
Art. 72 – Attività di accertamento esecutivo.....	33
Art. 73 – Interessi.....	34
Art. 74 – Sanzioni	34
Art. 75 – Modifica, sospensione e revoca della concessione o dell'autorizzazione	34
Art. 76 – Riscossione coattiva.....	36
Art. 77 – Interessi moratori	36
Art. 78 – Rimborsi e compensazione.....	36
Art. 79 – Contenzioso	36
Art. 80 - Trattamento dati personali	37
TITOLO VII – NORME FINALI.....	37
Art. 81 – Normativa di rinvio.....	37
Art. 82 – Norme abrogate	37
Art. 83 – Efficacia del regolamento	37

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento adottato a norma dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n.446, e del TUEL, D.Lgs 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito "canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del Comune.
Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, commi 826 – 827 e 841 – 842, L. 160/2019, il Comune di Nociglia (LE) rientra, sulla base dei dati pubblicati dall' I.S.T.A.T. in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre 2020, nella fascia fino a 10.000 abitanti.
4. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 831, L. 160/2019, il Comune di Nociglia (LE) rientra, sulla base dei dati pubblicati dall' I.S.T.A.T. in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre 2020, nella fascia fino a 20.000 abitanti.

TITOLO II – CANONE UNICO – OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Art. 2 – Presupposto del canone

1. L'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico è soggetta al canone previsto nel presente regolamento.
2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente Regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, nonché le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di uso pubblico o di pubblico passaggio.
3. Nel presente Regolamento con il termine «occupazione» si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al

demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, che li sottragga all'uso generale della collettività, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

Art. 3 – Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - sono permanenti le occupazioni di carattere stabile e di durata non inferiore all'anno, che comportino la sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, con o senza l'esistenza di impianti o manufatti;
 - sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità; le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni con specifica disposizione regolamentare.
2. La concessione per l'occupazione di suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarla o revocarla per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per gli altri motivi di pubblico interesse.
3. Le occupazioni realizzate senza la concessione sono considerate abusive. Sono altresì considerate abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
4. In tutti i casi di occupazione abusiva, il competente Ufficio del Comune, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
6. Alle occupazioni abusive sono applicate le tariffe previste per le analoghe tipologie di occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni, in relazione al periodo effettivo di occupazione.
7. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione dei lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di aver presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
8. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio comunale, anche in via telematica.
9. L'Ufficio provvederà ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza.
10. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente Regolamento.

Art. 4 – Domanda di occupazione

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche o di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazione, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la richiesta al protocollo dell'ente.

Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi o, in mancanza, indicati dal Regolamento sul procedimento amministrativo vigente, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.

In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.

2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.
3. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'Ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.
4. Per i venditori ambulanti non titolari di concessione che effettuino occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata inferiore ad un giorno previa autorizzazione verbale dell'Ufficio di Polizia Locale, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone sostituisce il rilascio della concessione.

Art. 5 – Istruttoria della domanda

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'Ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse. L'istanza deve essere redatta utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comune.
2. L'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi del richiedente e della concessione;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;

- c) la durata della concessione e la frequenza della occupazione;
 - d) la durata massima dell'occupazione;;
 - e) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione.
3. Una volta ricevuta la domanda, il Responsabile dell'istruttoria provvede ad un esame preliminare della stessa, nonché della documentazione ivi allegata.
 4. Ove la domanda risulti incompleta rispetto agli elementi richiesti dal presente regolamento, il Responsabile formula all'interessato richiesta di integrazione entro il termine perentorio di dieci giorni dal suo ricevimento.
 5. La richiesta di integrazione sospende il termine per la conclusione dell'iter di rilascio della concessione.

Art. 6 – Termini per la definizione del procedimento

1. L'istruttoria e la definizione della domanda di concessione deve concludersi con un provvedimento di accoglimento o di diniego espresso entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
2. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato con apposito provvedimento del Responsabile dell'Ufficio competente, ove l'istruzione della domanda necessiti dell'acquisizione del parere di ulteriori Uffici e/o Servizi rispetto a quello competente in via principale al rilascio della concessione.
3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti non determina, in alcun caso, la formazione del silenzio-assenso in ordine alle istanze sollevate dal richiedente, ai sensi della L. 241/1990.
4. Conclusa l'istruttoria, il Responsabile del procedimento trasmette apposita proposta di accoglimento/diniego all'Ufficio competente, al cui Funzionario Responsabile spetta la decisione finale in merito all'accoglimento della proposta stessa, nonché la firma del provvedimento.

Art. 7 – Rilascio della concessione

1. Il rilascio della concessione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
 - pagamento dei diritti e delle spese relativi all'atto;
 - rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'Amministrazione;
 - versamento del deposito cauzionale, ove richiesto, nella misura stabilita dall'Ufficio;
 - pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito nel presente Regolamento.
2. Nel caso in cui l'occupazione del suolo sia suscettibile di arrecare danni a strutture o beni di proprietà pubblica, la richiesta dovrà essere garantita con specifica fideiussione bancaria o assicurativa ovvero con contratto autonomo di garanzia rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, purché con contratto soggetto all'applicazione della legge italiana, di importo pari a quello stabilito dall'Ufficio competente per l'intero periodo della concessione, oltre interessi legali, contenente clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, nel caso di presentazione di fideiussione.

3. La fideiussione o il contratto autonomo di garanzia di cui al punto precedente deve essere consegnato contestualmente al rilascio della concessione ed è restituita entro il medesimo termine da parte dell'Ufficio competente, previa verifica dell'inesistenza di danni e del corretto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione.

Art. 8 – Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - la misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione, come accordata dal Comune, che costituisce l'unico parametro per la determinazione del canone dovuto, a prescindere dalla superficie effettivamente utilizzata dal concessionario;
 - la durata dell'occupazione e l'uso specifico a cui la stessa è destinata;
 - gli obblighi del concessionario;
 - l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui al presente Regolamento.
2. La concessione acquista efficacia dal momento del ritiro da parte del soggetto destinatario, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

Art. 9 – Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed, in particolare, ha l'obbligo di:
 - eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, a tali adempimenti provvede l'Ente o il suo concessionario per l'applicazione del canone, con addebito delle spese nei confronti del soggetto responsabile;
 - esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
 - sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
 - non sub-concedere o trasferire a terzi la concessione; può essere consentita la voltura della concessione a giudizio insindacabile dell'Ente, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;
 - versare il canone alle scadenze previste.

Art. 10 – Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni, salvo regolarizzazione dei canoni in sofferenza:
 - il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;

- l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.
- 2. Sono causa di estinzione della concessione:
 - la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
- 3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio competente, mentre la sola interruzione dell'occupazione non comporta rinuncia alla stessa, né attribuisce il diritto al rimborso del canone versato, in relazione al periodo di mancata occupazione del suolo pubblico.
- 4. Al contrario, se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa, ovvero la revoca della concessione, attribuiscono al titolare dell'occupazione il diritto al rimborso del canone versato, nonché del relativo deposito cauzionale.
- 5. Le spese connesse all'ottenimento del provvedimento di concessione non sono rimborsabili.

Art. 11 – Rimozione occupazioni abusive

1. Previa diffida ad adempiere nei confronti del titolare della concessione, il Comune o il Concessionario – in caso di mancata ottemperanza nei termini indicati – procedono alla rimozione delle occupazioni non autorizzate, così come di quelle per cui sia intervenuta decadenza o revoca della concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del soggetto che ha effettuato l'occupazione.
3. Il canone rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive, fino alla completa rimozione, nonché con applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

Art. 12 – Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza.
2. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
3. Per le occupazioni annuali, il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
4. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare domanda di proroga, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo e i motivi della richiesta.
5. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si seguono le disposizioni previste per il primo rilascio della concessione.

Art. 13 – Tariffa standard annua

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 826 L. 160/2019, il Comune di Nociglia applica, alle occupazioni del suolo pubblico, la tariffa *standard* annua prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti.

2. La tariffa *standard* di cui al comma 1 può essere modificata con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come stabilito dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019.

Art. 14 – Tariffa standard giornaliera

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 827 L. 160/2019, il Comune di Nociglia applica la tariffa *standard* giornaliera prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti.
2. La tariffa *standard* di cui al comma 1 può essere modificata con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come previsto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019.

Art. 15 – Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone sulle occupazioni del suolo o degli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie (1^a e 2^a), come da elenco allegato "A" del presente Regolamento.

Art. 16 – Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni annuali sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone giornaliero nella misura prevista nell'apposita deliberazione di approvazione della tariffa.

Art. 17 – Modalità di applicazione del canone sulle occupazioni

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione di superficie inferiore a mezzo metro quadrato o lineare. Le occupazioni pari al mezzo metro quadrato o superiori sono calcolate con arrotondamento in eccesso al metro quadrato o lineare.
3. Le occupazioni omogenee, che insistono sulla stessa area, sono soggette al canone di occupazione, anche ove le singole occupazioni siano inferiori al mezzo metro quadrato: in tale ipotesi, la superficie assoggettabile al canone sarà determinata dalla sommatoria di tutte le occupazioni arrotondate al metro quadrato successivo.
4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata solo nel caso in cui le occupazioni siano omogenee fra loro. Nel caso di impianti di distribuzione carburanti, il canone di concessione versato per l'occupazione di

sottosuolo con cisterne e/o serbatoi interrati comprende anche le occupazioni di suolo pubblico limitatamente alle sole colonnine montanti di erogazione.

5. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati, qualora l'area di posteggio sia data in concessione ad un privato.

Art. 18 – Soggetto passivo

1. Soggetto passivo del canone legato alle occupazioni del suolo pubblico, tenuto al pagamento in via principale, è il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, il soggetto che effettua l'occupazione, anche in maniera abusiva.
2. Nei casi di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione, con obbligazione solidale.

Art. 19 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dall'Ente impositore sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade in due categorie (1^a e 2^a);
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione:
 - annuale: espressa in anno solare (01/01-31/12);
 - temporanea: espressa in giorni;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dall'Ente impositore per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
2. In ragione del differente sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico, le tariffe per le occupazioni di strade e aree comunali classificate in 2^a categoria sono determinate con un coefficiente pari a 0,70 rispetto a quelle stabilite per le strade e le aree di 1^a categoria, cui si attribuisce un coefficiente pari a 1,00.
3. Le tariffe unitarie, ove presentino frazioni decimali, sono sempre arrotondate al secondo decimale, per difetto se il terzo decimale risulti inferiore o uguale a quattro, ovvero per eccesso se superiore.

Art. 20 – Coefficienti tariffari

1. Alla tariffa *standard* di cui agli artt. 14 e 15, cui si attribuisce un "coefficiente 1,00", si applicano coefficienti diversi, in funzione del valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dall'Ente impositore per la salvaguardia dell'area stessa ed in funzione del valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

Art. 21 – Tariffe

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubblici si applicano le tariffe stabilite in **allegato "B"** del presente Regolamento, determinate in ragione dei coefficienti tariffari ivi specificati.
2. Le successive determinazioni riguardanti le tariffe e i relativi coefficienti sono adottate con apposita deliberazione della Giunta comunale.
3. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le tariffe fissate per l'anno precedente.
4. In ogni caso, le variazioni delle tariffe non possono comportare adempimenti a carico degli utenti, con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data di adozione.

Art. 22 – Tariffa per occupazioni relative a servizi pubblici

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale (sottosuolo e soprassuolo), con cavi e condutture, da chiunque effettuata, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui il canone è dovuto, moltiplicata per la tariffa forfettaria di € 1,50 per ciascun utente, rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore ad € 800,00.
3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
4. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.
5. Per le occupazioni temporanee del territorio comunale (sottosuolo e soprassuolo), da chiunque effettuata, con cavi e condutture destinati all'esercizio e alla manutenzione di reti per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle seguenti tariffe forfettarie graduate in base alla durata dell'occupazione e alla superficie occupata:
 - a) occupazioni di durata non superiore a gg 30:
 - fino a 1 km lineare: tariffa forfettaria € 5,16 (1^ categoria); € 3,62 (2^ categoria);
 - oltre 1 km lineare: tariffa forfettaria € 7,75 (1^ categoria); € 5,42 (2^ categoria);
 - b) occupazioni di durata superiore a gg 30 e fino a gg 90:
 - fino a 1 km lineare: tariffa forfettaria € 6,71 (1^ categoria); € 4,70 (2^ categoria);
 - oltre 1 km lineare: tariffa forfettaria € 10,07 (1^ categoria); € 7,05 (2^ categoria);
 - c) occupazioni di durata superiore a gg 90 e fino a gg 180:
 - fino a 1 km lineare: tariffa forfettaria € 7,75 (1^ categoria); € 5,42 (2^ categoria);
 - oltre 1 km lineare: tariffa forfettaria € 11,62 (1^ categoria); € 8,13 (2^ categoria);

d) occupazioni di durata superiore a gg 180:

- fino a 1 km lineare: tariffa forfettaria € 10,33 (1^ categoria); € 7,23 (2^ categoria);
- oltre 1 km lineare: tariffa forfettaria € 15,49 (1^ categoria); € 10,85 (2^ categoria).

Art. 23 – Riduzioni e maggiorazioni

1. Per le occupazioni temporanee si applicano le seguenti riduzioni della tariffa base giornaliera stabilita dall'Ente:
 - a) occupazioni di durata pari o superiore a 15 giorni: tariffa base giornaliera ridotta del 10%;
 - b) occupazioni dalle ore 20,00 alle ore 6,00: tariffa base giornaliera ridotta del 50%;
 - c) occupazioni di durata non inferiore a 30 gg o che si verificano con carattere ricorrente (almeno 2 volte a settimana): tariffa base giornaliera ridotta del 50%;
 - d) occupazioni di superficie superiore a mq 1.000: tariffa base giornaliera ridotta del 90% sulla superficie eccedente i mq 1.000;
 - e) occupazioni con tende e simili, fisse o retrattili, sporgenti da banchi o aree già assoggettate a canone: tariffa base giornaliera ridotta al 30%;
 - f) occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli per la vendita del loro prodotto: tariffa base giornaliera ridotta del 50%;
 - g) occupazioni con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: tariffa base giornaliera ridotta dell'80%;
 - h) occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia: tariffa base giornaliera ridotta del 50%;
 - i) occupazioni per manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza o sportive, effettuate per fini non economici: tariffa base giornaliera ridotta dell'80%;
 - j) occupazioni ordinarie del sottosuolo e del soprassuolo: tariffa base giornaliera ridotta al 33%.
2. La riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma non è applicabile alle occupazioni di durata complessiva superiore a 12 ore, alle quali si applica il 100% della tariffa per l'intera durata dell'occupazione, indipendentemente dalla fascia oraria interessata.
3. Per le occupazioni temporanee in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica la tariffa base giornaliera maggiorata del 25%.
4. Per le occupazioni permanenti si applicano le seguenti riduzioni della tariffa base annua stabilita dall'Ente:
 - a) occupazioni di superficie superiore a mq 1.000: tariffa base annua ridotta del 90% sulla superficie eccedente i mq 1.000;
 - b) occupazioni con tende e simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico: tariffa base giornaliera ridotta al 30%;
 - c) occupazioni ordinarie del soprassuolo: tariffa base giornaliera ridotta del 30%.
 - d) occupazioni ordinarie del sottosuolo: tariffa base giornaliera ridotta al 25%.
5. Le riduzioni di tariffa stabilite nel presente articolo sono cumulabili tra loro in successione.

Art. 24 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita all'Ente impositore al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i passi carrabili, le rampe e simili, ai sensi della legge 549/1995 art. 3;
 - h) occupazioni per manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza o sportive, effettuate per fini non economici, di cui alla lettera i), comma 1, del precedente art. 23, realizzate con il patrocinio dell'Ente.

TITOLO III – CANONE UNICO – PUBBLICITÀ

Art. 25 – Presupposto del canone

1. La diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati, laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o privato, è soggetta al canone di cui al presente capo del regolamento.
2. Ai fini dell'imposizione, si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o di servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento, senza limitazioni o condizioni.
4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in determinati momenti o adempiendo a speciali condizioni poste dal soggetto che sul luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

5. Il territorio del Comune, ai fini dell'applicazione del canone sulla diffusione dei messaggi pubblicitari, viene interamente classificato in un'unica categoria (1^).

Art. 26 – Soggetto passivo

1. Soggetto passivo del canone di cui al presente capo del regolamento, tenuto al pagamento in via principale, è il titolare dell'autorizzazione ovvero, in mancanza, il soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è solidalmente obbligato al pagamento del canone il soggetto pubblicizzato.
3. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, è solidalmente obbligato il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
4. L'applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari disciplinato dal presente capo del regolamento esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni del suolo pubblico.

Art. 27 - Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:
 - a) mezzi destinati alla pubblicità esterna;
 - b) mezzi destinati alle comunicazioni mediante affissioni.
2. Con riferimento al comma 1 lettera a), sono autorizzabili le seguenti tipologie di impianto:
 - a) **INSEGNE DI ESERCIZIO:** si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere monofacciale o bifacciale, luminosa - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminosa. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Dimensione massima unitaria:

 - 1) all'interno del centro abitato:
 - se collocate parallelamente all'asse della carreggiata: mq 10;
 - se collocate non parallelamente all'asse della carreggiata: mq 2;
 - 2) fuori dal centro abitato:
 - se collocate parallelamente all'asse della carreggiata: mq 20;
 - se collocate non parallelamente all'asse della carreggiata: mq 6;
 - b) **PREINSEGNE:** si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo

48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Dimensione massima unitaria: cm 150 x 30;

- c) **CARTELLI PUBBLICITARI:** si definisce cartello pubblicitario un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso. Le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Dimensione massima unitaria:

- 1) all'interno del centro abitato: mq 6;
- 2) all'esterno del centro abitato: mq 6;

- d) **STRISCIONI, BANDIERE, STENDARDI:** si definisce striscione, bandiera e stendardo l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Tali elementi dovranno essere realizzati in modo da non opporre elevata resistenza al vento tramite opportune forature e materiale permeabile. Può essere illuminato per luce indiretta dall'alto verso il basso. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. Può essere illuminato indirettamente dall'alto verso il basso. Per il posizionamento di striscioni, locandine o stendardi si fa riferimento all'articolo 51, comma 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada)

Dimensione massima unitaria:

- 1) all'interno del centro abitato: mq 4;
- 2) all'esterno del centro abitato: mq 6;

- e) **SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI:** si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. I segni orizzontali reclamistici sono disciplinati dall'articolo 51, comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi. Per essi non si applicano, all'interno del centro abitato, i divieti di cui all'articolo 8, comma 2 e le distanze di cui all'articolo 8, comma 1 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

Dimensione massima unitaria:

- 1) all'interno del centro abitato: mq 6;
- 2) all'esterno del centro abitato: mq 6;

- f) **IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE:** se l'impianto è collocato all'interno del centro abitato, perpendicolarmente al senso di marcia degli autoveicoli, la variabilità del messaggio deve avere una frequenza minima di dieci secondi; all'esterno del centro abitato, il periodo di variabilità è stabilito dall'articolo 51, comma 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Dimensione massima unitaria:

- 1) all'interno del centro abitato: mq 18;
- 2) all'esterno del centro abitato: mq 6;

- g) **PUBBLICITÀ SUI VEICOLI:** la pubblicità sui veicoli è disciplinata dall'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

- h) **IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO:** si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso

Dimensione massima unitaria:

- 1) all'interno del centro abitato: mq 6;
- 2) all'esterno del centro abitato: mq 6;

- i) **PUBBLICITÀ NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO:** La pubblicità nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio poste al di fuori del centro abitato è disciplinata dall'articolo 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Numero e dimensione massima unitari:

- 1) all'interno del centro abitato: fino a n. 3 mezzi pubblicitari, per una superficie complessiva fino al 10% della superficie della stazione/area;
- 2) all'esterno del centro abitato: fino a n. 3 mezzi pubblicitari, per una superficie complessiva fino al 10% della superficie della stazione/area;

- j) **IMPIANTI DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA:** si definisce impianto di pubblicità o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti, sia di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, bandiera o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso. Il numero massimo di impianti autorizzabili al medesimo soggetto, per qualsiasi tipologia, non può essere superiore a 5, indipendentemente dal

numero e dalla tipologia degli impianti pubblicitari.

Dimensione massima unitaria:

- 1) all'interno del centro abitato: mq 18;
- 2) all'esterno del centro abitato: mq 6.

Art. 28 – Modalità di applicazione del canone sui messaggi pubblicitari

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone si determina in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base, mentre le riduzioni non sono cumulabili tra loro.

Art. 29 – Domanda di inizio pubblicità

1. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n.160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono iniziare nel territorio comunale un'esposizione pubblicitaria, ovvero richiedere l'installazione di un mezzo pubblicitario, rientrando nei presupposti di cui al presente regolamento, sia che la stessa si protragga per l'intero anno solare o che abbia natura temporanea, deve preventivamente presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'Ente.
2. La domanda di autorizzazione, soggetta ad imposta di bollo ove previsto dalla legge, deve essere redatta sull'apposito modello e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché il numero di partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione e la determinazione dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario;

- d) la tipologia di mezzo pubblicitario o di esposizione pubblicitaria;
 - e) la superficie o l'estensione del mezzo pubblicitario o dell'installazione pubblicitaria;
 - f) la durata e la frequenza dell'esposizione o dell'installazione pubblicitaria;
 - g) il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - h) l'impegno del richiedente a sottostare agli obblighi ed alle disposizioni contenuti nel presente regolamento, ovvero nell'atto di autorizzazione.
3. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
4. La domanda di autorizzazione può essere sostituita da una comunicazione al Comune, per:
- a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 C.d.S..

Art. 30 – Istruttoria della domanda e rilascio dell'autorizzazione

1. Le domande di installazione di mezzi pubblicitari, ovvero di inizio di esposizioni pubblicitarie, sono assegnate all'Ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. L'atto di autorizzazione deve contenere:
- a) gli elementi identificativi dell'autorizzazione;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata l'autorizzazione;
 - c) la durata dell'autorizzazione e la frequenza dell'installazione o dell'esposizione;
 - d) l'obbligo di corrispondere il canone di autorizzazione;
 - e) in caso di presentazione di più domande per l'utilizzo dello stesso impianto pubblicitario, a parità di condizioni, costituisce preferenza:
 - la richiesta dei titolari di esercizi commerciali che chiedano l'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari nello spazio antistante il luogo di svolgimento della propria attività;
 - la circostanza della verificata operatività del richiedente sul territorio comunale dal punto di vista economico e produttivo;
 - la priorità di presentazione cronologica delle domande al Protocollo generale dell'Ente.
3. Una volta ricevuta la domanda, il Responsabile dell'istruttoria provvede ad un esame preliminare della stessa, nonché della documentazione ivi allegata.
4. L'eventuale richiesta di integrazione di documenti, formulata dal Responsabile all'interessato, sospende il termine per la conclusione dell'iter di rilascio dell'autorizzazione.

Art. 31 – Termini per la definizione del procedimento

1. L'istruttoria e la definizione delle domande di autorizzazione deve concludersi con un provvedimento di accoglimento o di diniego espresso entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse.
2. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato con apposito provvedimento del Responsabile dell'Ufficio competente, ove l'istruzione della domanda necessiti dell'acquisizione del parere di ulteriori Uffici e/o servizi rispetto a quello competente in via principale al rilascio della stessa.
3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti non determina, in alcun caso, la formazione del silenzio-assenso in ordine alle istanze sollevate dal richiedente, ai sensi della L. 241/1990.
4. Conclusa l'istruttoria, il Responsabile del procedimento trasmette apposita proposta di accoglimento/diniego all'Ufficio competente, al cui Funzionario Responsabile spetta la decisione finale in merito all'accoglimento della proposta stessa, nonché la firma del provvedimento.

Art. 32 – Rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
 - b) pagamento dei diritti e delle spese relativi all'atto;
 - c) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito nel presente Regolamento.

Art. 33 – Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o del soggetto pubblicizzato:
 - a) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o di esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - b) la misura e l'indicazione dell'impianto su cui potrà essere effettuata l'installazione del mezzo pubblicitario;
 - c) la durata dell'autorizzazione;
 - d) gli obblighi del titolare dell'autorizzazione;
 - e) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica, del canone di cui al presente regolamento.
2. L'autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

Art. 34 – Obblighi del soggetto autorizzato alla diffusione pubblicitaria

1. Il soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione ed, in particolare, ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione dei mezzi

pubblicitari installati e per rimettere il suolo, l'impianto o i beni pubblici in pristino, al termine dell'autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, a tali adempimenti provvede l'Ente o il suo concessionario per l'applicazione del canone, con addebito delle spese nei confronti del soggetto responsabile;

- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'esposizione e/o l'installazione del mezzo pubblicitario, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi, per effetto dell'esposizione e/o dell'installazione del mezzo pubblicitario;
- d) non trasferire a terzi l'autorizzazione; può essere consentita la voltura dell'autorizzazione a giudizio insindacabile dell'Ente, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;
- e) versare il canone alle scadenze previste.

Art. 35 – Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

1. Sono causa di decadenza dell'autorizzazione ed impediscono, nel futuro, il rilascio di altre autorizzazioni:
 - a) il mancato versamento del canone di autorizzazione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti, salvo regolarizzazione dei canoni in sofferenza;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di autorizzazione dell'impianto e/o del mezzo pubblicitario autorizzato.
2. Sono causa di estinzione dell'autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari.
3. Se i mezzi pubblicitari non sono ancora stati apposti, la rinuncia espressa, ovvero la revoca dell'autorizzazione, attribuiscono al soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari il diritto al rimborso del canone versato.
4. Le spese connesse all'ottenimento del provvedimento di autorizzazione non sono rimborsabili.

Art. 36 – Rimozione esposizioni abusive

1. Previa diffida ad adempiere nei confronti del titolare dell'autorizzazione, il Comune o il Concessionario – in caso di mancata ottemperanza nei termini indicati – procedono alla rimozione, anche mediante copertura, delle esposizioni pubblicitarie non autorizzate, così come di quelle per cui sia intervenuta decadenza o revoca dell'autorizzazione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le esposizioni pubblicitarie abusive, fino alla completa rimozione, nonché con applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

Art. 37 – Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di autorizzazione annuale sono rinnovabili alla scadenza.
2. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
3. Per le pubblicità annuali, il soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione in atto, indicando la durata del rinnovo.
4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari deve presentare, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune o al Concessionario, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.
5. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si seguono le disposizioni previste per il primo rilascio dell'autorizzazione.

Art. 38 – Tariffa standard annua e giornaliera

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 826 L. 160/2019, il Comune di Nociglia applica alle esposizioni pubblicitarie la tariffa *standard* annua prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti.
2. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 827 L. 160/2019, il Comune di Nociglia applica la tariffa *standard* giornaliera prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti.
3. Le tariffe *standard* di cui ai commi 1 e 2 possono essere modificate con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come previsto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019.

Art. 39 – Tariffe

1. Per le esposizioni pubblicitarie si applicano le tariffe stabilite in allegato "C" del presente Regolamento, determinate in ragione dei coefficienti tariffari ivi specificati.
2. Le successive determinazioni riguardanti le tariffe e i relativi coefficienti sono adottate con apposita deliberazione della Giunta comunale.
3. In assenza di nuova deliberazione, si intendono prorogate le tariffe fissate per l'anno precedente.

Art. 40 – Pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa del canone è dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per le esposizioni pubblicitarie di cui al comma precedente che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie pari o inferiore ad 1 metro quadrato, la tariffa è ridotta del 33,40%; per quella di superficie superiore a mq 5,5 e fino a metri quadrati 8,5, la tariffa è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5, la tariffa è maggiorata del 100%.

4. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa è maggiorata del 100%.

Art. 41 – Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui, all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, il canone è dovuto in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ogni veicolo, nella misura e con le modalità previste dal presente regolamento.
2. Per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, il canone è dovuto nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
3. Per i veicoli adibiti ad uso privato, il canone è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
4. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto, il canone è dovuto per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatarî che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione tali veicoli.
5. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico non è dovuto il canone per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
6. Il canone non è dovuto altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
7. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 42 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica il canone, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per la pubblicità effettuata per conto proprio con le modalità sopra specificate, si applica il canone di cui al comma precedente ridotto del 50%, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.
3. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie pari o inferiore ad 1 metro quadrato, la tariffa è ridotta del 33,40%; per quella di superficie superiore a mq 5,5 e fino a metri quadrati 8,5, la tariffa è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5, la tariffa è maggiorata del 100%.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella prevista a livello regolamentare.

5. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
6. Qualora la pubblicità di cui al comma precedente abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 43 – Pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa del canone è dovuta per ciascun metro quadrato e per un periodo minimo di esposizione di 15 giorni.
2. Per la pubblicità di cui al comma precedente che abbia superficie pari o inferiore ad 1 metro quadrato, la tariffa è ridotta del 33,40%; per quella di superficie superiore a mq 5,5 e fino a metri quadrati 8,5, la tariffa è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5, la tariffa è maggiorata del 100%.
3. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua compresi nel territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.
4. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma precedente.
5. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
6. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa del canone è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

Art. 44 – Riduzioni e maggiorazioni

1. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari si applicano le riduzioni e le maggiorazioni di tariffa già indicate negli articoli 41 e seguenti del presente Regolamento.

Art. 45 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

- d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 (cinque) metri quadrati;
- e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 L. 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- i) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

Art. 46 – Limitazioni e divieti in materia di pubblicità

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
 - a) l'art. 23 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del Codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
 - a) l'art. 23, comma 2 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

4. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 21.00 alle ore 8.00.
5. È parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole e di edifici di culto.
6. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
 - a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
 - b) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
 - c) è consentita mediante consegna diretta alle persone.
7. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze pubbliche è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale.

TITOLO IV – CANONE UNICO – PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 47 – Istituzione del servizio

1. Il Canone Unico di cui al presente Regolamento è applicato anche al servizio di pubbliche affissioni per garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine e il decoro urbano.

Art. 48 – Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni

1. È soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio ed, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

Art. 49 – Suddivisione del territorio comunale e superficie degli impianti

1. Il territorio del Comune, ai fini dell'applicazione del canone sulle affissioni, viene interamente classificato in un'unica categoria (1^).
2. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è stabilita in mq 60, così suddivisa:
 - mq 24 per affissioni di natura istituzionale o comunque priva di rilevanza economica;
 - mq 30 per affissioni di natura commerciale effettuate dal servizio comunale;
 - mq 6 per affissioni di natura commerciale eccettuate direttamente da privati.
3. Gli impianti per le pubbliche affissioni comprendono le seguenti tipologie:
 - tabelloni ed altre strutture mono-bifacciali o plurifacciali;
 - stendardi, vetrine e totem porta-manifesti;
 - superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno o da apposite strutture;
 - altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del Servizio.
4. Gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm 70 x 100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione da spazi pubblici.
5. L'installazione di impianti lungo le strade è soggetta alle norme del Codice della strada.

Art. 50 – Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Il canone sulle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.
2. Per le pubbliche affissioni si applicano le tariffe stabilite in allegato "D" del presente Regolamento, determinate in ragione dei coefficienti tariffari ivi specificati.
3. Le successive determinazioni riguardanti le tariffe e i relativi coefficienti sono adottate con apposita deliberazione della Giunta comunale.
4. In assenza di nuova deliberazione, si intendono prorogate le tariffe fissate per l'anno precedente.
5. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Art. 51 – Misura del diritto sulle pubbliche affissioni

1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è riferita a ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100 e ad un periodo di affissione di 10 giorni, secondo la tariffa approvata ai sensi dell'art. 1, comma 821 L. 160/2019.

Art. 52 – Riduzioni e maggiorazioni

1. Il canone è maggiorato del 100% se il committente richiede espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi prescelti, entro il limite del 20% della superficie disponibile.
2. In caso di affissioni di durata superiore a 10 giorni, il canone è dovuto per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione con applicazione della tariffa ridotta al 30%.
3. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%.
4. Si applica altresì la maggiorazione del 50% della tariffa per superfici superiori ad 1 mq.
5. Per le affissioni a carattere commerciale richieste per i due giorni successivi alla commissione, è dovuta una maggiorazione del 10 % del diritto, con un minimo di € 25,82. Stessa maggiorazione si applica alle affissioni di natura non commerciale, se eseguite nella stessa giornata in cui sono state commissionate.
6. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta al 50%:
 - per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione, ai sensi del successivo art. 56;
 - per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - per gli annunci mortuari.
7. Per l'applicazione delle riduzioni di cui al presente articolo, il contenuto del manifesto deve essere attribuibile all'ente senza scopo di lucro.
8. Nel caso in cui l'ente senza scopo di lucro non sia l'unico o principale promotore

dell'evento e appaia, invece, evidente il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, non potrà essere applicata la riduzione del canone.

9. I requisiti sopra specificati, che danno diritto alla riduzione in argomento, devono essere documentati dal richiedente l'affissione all'atto della prenotazione degli spazi.

Art. 53 – Esenzioni dal diritto

1. L'esenzione dal diritto sulle pubbliche affissioni si applica:
 - ai manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune, svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - ai manifesti delle Autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
 - ai manifesti dello Stato, delle Regioni, delle Province, delle Città Metropolitane e dei Comuni in materia di tributi;
 - ai manifesti delle Autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - ai manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - a ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.

Art. 54 – Modalità di esecuzione delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni, che devono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.
3. Nello stesso giorno, su richiesta ed a spese del committente, l'Ente impositore deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'Ente impositore o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi precedenti, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e l'Ente impositore è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. L'Ente impositore o il concessionario hanno l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente, mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.

10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
11. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello affisso negli spazi stabiliti potrà essere coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Art. 55 – Consegna del materiale da affiggere

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione del medesimo.
2. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali che civili e fiscali vigenti in materia.

Art. 56 – Annullamento della commissione

3. In caso di annullamento dell'affissione, affinché si possa provvedere al rimborso totale o parziale del diritto versato, è necessario il rispetto dei seguenti termini:
 - a) la richiesta di annullamento dovrà pervenire all'Ente impositore entro 2 giorni dalla ricezione della comunicazione di mancanza di spazi o di altra causa ostativa all'affissione, nel caso di manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente privo di scopo di lucro, per i quali i committenti abbiano richiesto di procedere autonomamente alla loro affissione sugli appositi spazi;
 - b) nelle altre ipotesi, l'annullamento della richiesta di affissione dovrà pervenire all'Ufficio competente almeno il giorno precedente quello di inizio dell'affissione.

TITOLO V – CANONE UNICO – AREE MERCATALI

Art. 57 – Istituzione del canone

1. È istituito, su tutto il territorio comunale, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, così come disposto dall'art. 1, comma 837, L. 160/2019.
2. Il canone di cui al comma 1 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui all'art. 1, comma 816, L. 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di durata inferiore all'anno solare, la TARI di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668 L. 147/2013.

Art. 58 – Soggetto passivo

1. Soggetto passivo del canone mercatale, tenuto al pagamento in via principale, è il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in

proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 59 – Disciplina della concessione

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune con la presentazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione e non sono soggetti al pagamento del canone. La sosta non dovrà superare il periodo di un'ora sulla stessa area.

Art. 60 – Tariffa standard annua

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 841 L. 160/2019, il Comune di Nociglia applica alle occupazioni del suolo pubblico la tariffa *standard* annua prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti.
2. La tariffa *standard* di cui al comma 1 può essere modificata con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come stabilito dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019.

Art. 61 – Tariffa standard giornaliera

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 842 L. 160/2019, il Comune di Nociglia applica la tariffa *standard* giornaliera prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti.
2. La tariffa *standard* di cui al comma 1 può essere modificata con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come previsto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019.

Art. 62 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune, sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade e delle aree in un'unica categoria (1^a);
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione:
 - annuale: espressa in anno solare ;
 - temporanea: espressa in giorni;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dall'Ente impositore per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

2. Le tariffe unitarie, ove presentino frazioni decimali, sono sempre arrotondate al secondo decimale, per difetto se il terzo decimale risulti inferiore o uguale a quattro, ovvero per eccesso se superiore.

Art. 63 – Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni annuali sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone giornaliero nella misura prevista nell'apposita deliberazione di approvazione della tariffa.

Art. 64 – Tariffe

1. Per le occupazioni di aree destinate a mercati si applicano le tariffe stabilite in allegato "E" del presente Regolamento, determinate in ragione dei coefficienti tariffari ivi specificati.
2. Le successive determinazioni riguardanti le tariffe e i relativi coefficienti sono adottate con apposita deliberazione della Giunta comunale.
3. In assenza di nuova deliberazione, si intendono prorogate le tariffe fissate per l'anno precedente.

Art. 65 – Modalità di applicazione del canone mercatale

1. Per le occupazioni temporanee fino ad un massimo di 9 ore, il canone giornaliero è frazionato per ore, in relazione alla durata effettiva dell'occupazione ed in ragione della superficie occupata.
2. Per le occupazioni temporanee, fino a 15 metri quadrati e fino a massimo 9 ore, da parte di operatori "spuntisti" presso mercati a carattere ricorrente e con cadenza settimanale, si applica la tariffa forfettaria di € 3,00. Per le occupazioni di superficie e/o durata superiori ai limiti stabiliti, si applica la tariffa base giornaliera stabilita dall'Ente, commisurata alle ore di effettiva occupazione.

Art. 66 – Riduzioni e maggiorazioni

1. Per le occupazioni presso mercati a carattere ricorrente e con cadenza settimanale, la tariffa base stabilita dall'Ente è ridotta del 40%.
2. Non sono previste maggiorazioni delle tariffe.

Art. 67 – Esenzioni

1. Non sono previste esenzioni dal canone.

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, SANZIONI, CONTENZIOSO

Art. 68 – Versamento del canone per le occupazioni annuali

1. Il canone per le occupazioni annuali deve essere commisurato e corrisposto ad anno solare (01/01-31/12).

2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato il primo giorno feriale successivo.
4. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.
5. È ammessa la possibilità del versamento in n. 3 rate trimestrali anticipate (scadenti rispettivamente il 30/04 - 31/07 - 31/10 di ogni anno), qualora l'importo annuo dovuto sia superiore ad € 1.000,00.

Art. 69 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee, il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione.

Art. 70 – Versamento del canone mercatale

1. Il versamento del canone mercatale deve essere effettuato secondo le modalità stabilite dall'art. 1, comma 844, della L. 160/2019.

Art. 71 – Il Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa il Funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone.

Art. 72 – Attività di accertamento esecutivo

1. Il canone è accertato quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito, che deve risultare certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
2. L'accertamento è effettuato dal Funzionario Responsabile del servizio/procedimento.
3. In caso di affidamento a terzi del servizio di accertamento, l'accertamento è svolto dal Concessionario incaricato della gestione stessa del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento.
4. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente deve avvenire per iscritto, nell'ambito di una specifica ingiunzione di pagamento formata ai sensi del R.D. 639/1910 e notificata al debitore mediante PEC, raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di notifica ai sensi dell'art. 14 L. 890/1982, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
5. L'accertamento contenuto nell'ingiunzione di pagamento deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi

nello stesso indicati, ovvero, in caso di tempestiva impugnazione avanti al Giudice Ordinario competente, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150.

6. Tale atto deve altresì contenere l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva/forzata.
7. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

Art. 73 – Interessi

1. Alla riscossione, all'accertamento, alla sospensione ed alla dilazione di pagamento, così come al rimborso del canone si applica il tasso di interesse legale, su base giornaliera, da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'art. 1284 codice civile.

Art. 74 – Sanzioni

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente sono soggette all'applicazione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee e la diffusione di messaggi pubblicitari non annuali si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui al comma precedente, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5 e 23 del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
3. Le sanzioni sono irrogate dal Funzionario responsabile dell'Ente impositore.

Art. 75 – Modifica, sospensione e revoca della concessione o dell'autorizzazione

1. Il Comune, mediante apposito atto adottato dall'Ufficio competente, può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o di autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o di autorizzazione disposte dal competente Ufficio comunale danno diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto, rapportato al periodo di mancata occupazione, fatto salvo quanto previsto dalle norme speciali di cui al presente regolamento.
3. In relazione al disposto di cui all'art. 15^{ter} D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, concernenti attività commerciali o produttive, è subordinato alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

4. Sono ugualmente soggette a tale verifica le segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, con possibilità per l'Ufficio competente alla loro autorizzazione di interrompere il relativo termine, ove venga verificato il mancato regolare pagamento dei tributi locali da parte del soggetto richiedente.
5. In caso di reiterati e gravi inadempimenti nel pagamento dei tributi locali, può essere disposta, con apposito provvedimento emesso su segnalazione dell'Ufficio Tributi, la sospensione e, nei casi di inadempimenti di assoluta gravità, come individuati e graduati con apposito provvedimento di Giunta, anche la revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni, concernenti attività commerciali o produttive, previo preavviso da notificare al debitore almeno trenta giorni prima dell'adozione del relativo provvedimento, con invito a regolarizzare la propria situazione tributaria.
6. Per regolarità del pagamento dei tributi locali deve intendersi l'assenza di atti di accertamento o di riscossione che siano stati emessi nei confronti del soggetto richiedente e che siano divenuti definitivi, anche a seguito di impugnazione, ma che, al momento della verifica, non siano stati correttamente pagati dal contribuente, salvo che non siano ancora decorsi i termini per il versamento delle somme dovute.
7. Non costituisce irregolarità nel pagamento dei tributi locali la presentazione di istanze di rateizzazione delle somme dovute a titolo definitivo, salvo che la rateizzazione non sia stata rispettata, con mancato versamento di oltre due rate anche non consecutive.
8. Allo stesso modo, non costituisce irregolarità nel pagamento dei tributi locali la presentazione di ricorsi nei confronti di avvisi di accertamento emessi dal Comune, ove il relativo giudizio sia ancora pendente, salvo che il contribuente non abbia provveduto al versamento delle somme richieste dal Comune a seguito di rigetto dell'istanza di sospensione degli effetti degli atti impugnati.
9. Nel caso venga accertata l'irregolarità nel pagamento dei tributi locali da parte del soggetto richiedente, la definizione di tale debito potrà intervenire anche a seguito di compensazione con eventuali rimborsi dovuti al contribuente in relazione ad altre entrate tributarie, che siano stati accertati a titolo definitivo, nei limiti previsti nel presente regolamento, salva diversa autorizzazione da parte della Giunta Comunale.
10. In caso di svolgimento di attività di accertamento complesse, che possano coinvolgere più Uffici, la verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali e il rilascio della relativa attestazione compete in ogni caso all'Ufficio Tributi.
11. La disciplina delle modalità di svolgimento dell'attività di verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali è rimessa alla Giunta Comunale, cui compete l'adozione dei provvedimenti finalizzati a disciplinare l'attività degli Uffici, nonché le forme con cui l'esito dell'attività di controllo dovrà essere comunicata ai soggetti interessati.
12. Nell'ipotesi in cui l'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie del Comune sia stata affidata ad un soggetto esterno, la verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali dovrà essere effettuata dal soggetto affidatario, che dovrà relazionarsi con i singoli Uffici interessati e trasmettere all'Ufficio Tributi l'esito di tale controllo entro un termine compatibile con il rilascio del provvedimento conclusivo dell'attività di verifica, che dovrà in ogni caso essere sottoscritto e notificato da parte del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi.

Art. 76 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge, in particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n.602 del 1973.
2. Il procedimento di riscossione coattiva è svolto dall'Agenzia delle Entrate.

Art. 77 – Interessi moratori

1. Nel caso la riscossione sia affidata all'Agente Nazionale della riscossione, a partire dal primo giorno successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione del canone, le somme richieste verranno maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'art. 30 D.P.R. 602/1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi, oltre agli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore.
2. In caso di riscossione da parte dello stesso Ente impositore o di soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997, sulle somme dovute, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, verranno applicati, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse del due per cento annuo, da applicarsi in ragione giornaliera.

Art. 78 – Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso del canone versato e risultato non dovuto è disposto dal responsabile del servizio, su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.
2. Le richieste di rimborso debbono essere presentate, a pena di decadenza, con apposita istanza debitamente documentata da inoltrare tramite Posta elettronica certificata o, in alternativa, con altra procedura formale di spedizione o deposito, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Funzionario Responsabile dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.
4. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
5. Le somme da rimborsare possono essere compensate, d'ufficio o su richiesta del contribuente.
6. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura stabilita dal Regolamento Generale delle Entrate.

Art. 79 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone sono riservate all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Art. 80 - Trattamento dati personali

1. I dati acquisiti al solo fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016/UE e successive modificazioni.

TITOLO VII – NORME FINALI

Art. 81 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della L. 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e regionali e dei regolamenti comunali in materia di entrate, ove non derogati espressamente dal presente regolamento.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali e regolamentari.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 82 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme primarie e regolamentari con esso contrastanti.

Art. 83 – Efficacia del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal **1° gennaio 2021**, in conformità a quanto disposto dall'art. 107, comma 2 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020 n. 77, nonché dall'art. 151, comma 1 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).